

Vincenzo Damato

CN = Damato Vincenzo

O = non presente

C = IT

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E FENALCA INTERNATIONAL (FENALCA INTERNATIONAL) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULL'INDENNITÀ ORDINARIA E DI TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DI CUI BENEFICIARI I LAVORATORI AGRICOLI, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma, via
Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del
Direttore centrale Organizzazione e Sistemi informativi, Vincenzo Damato,
giusta determinazione presidenziale n. 49/2018;
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

E

- La Fenalca International (FENALCA INTERNATIONAL) con sede in
Napoli (NA), via Vannella Gaetani n.27, codice fiscale 95101690634,
rappresentata dal sig. Salvatore Filacchione e Legale rappresentante, nato a
, codice fiscale "
(in appresso anche più brevemente "Organizzazione sindacale" o
"Organizzazione");

VISTI

- l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, in materia di protezione dei dati personali;

- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la nota prot. 20938 del 12 novembre 2018 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attestato l'aderenza da parte della Fenalca International (FENALCA INTERNATIONAL) ad una confederazione sindacale a carattere nazionale rappresentata nel CNEL;
- la determinazione presidenziale dell'INPS n. 49 del 3 maggio 2018;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

I lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37 possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all'organizzazione mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'organizzazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle prestazioni.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti percettori della prestazione appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'organizzazione destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3 *Misura del contributo*

La misura del contributo dovuto a favore dell'organizzazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di delega.

ARTICOLO 4 *Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa*

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS. La delega alla riscossione, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà essere sottoscritta dal lavoratore delegante e riportare, in allegato, copia del documento di identità.

La delega alla riscossione della quota associativa deve indicare la sigla dell'organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta.

L'organizzazione deve custodire in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l'organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

ARTICOLO 5 *Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa*

La delega alla riscossione della quota associativa presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale, di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all'art. 7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.

E' priva di effetto la delega alla riscossione della quota associativa non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore.

L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative.

L'INPS verserà all'organizzazione, senza onere di interessi, l'intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti, dedotte le spese di cui al successivo articolo 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con n. 4 (quattro) bonifici di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Le rimesse monetarie all'organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'organizzazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al secondo comma dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

L'organizzazione sindacale si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

ARTICOLO 7

Fornitura dati

L'INPS metterà a disposizione delle organizzazioni di categoria sui servizi *on line* - applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig" - gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell'organizzazione sindacale.

Mediante l'applicazione predetta, l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.

La consultazione e il prelevamento dei dati dai servizi *on-line* potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 8 *Costi*

L'organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2018 con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- gestione delega per singola prestazione Euro 0,45.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, a seguito della quale l'organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, inerente alla presente convenzione.

L'organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 9 *Clausola di salvaguardia*

L'INPS è esonerato – e l'organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'organizzazione stipulante sulle somme oggetto

della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l'organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai predetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

ARTICOLO 10

Recesso e risoluzione della convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sindacale sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione ovvero qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al precedente comma, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale il recesso unilaterale dalla presente convenzione,

motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione della presente convenzione, avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La presente convenzione si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

- qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Organizzazione sindacale;

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell'iter di sottoscrizione della medesima convenzione.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre 2021.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell'organizzazione, per una sola volta per un ulteriore triennio. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione scritta da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

L'organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 13

Revisioni e integrazioni

La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 14

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 15

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Fenalca International (FENALCA INTERNATIONAL) dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 *Oggetto*, ARTICOLO 2 *Modalità di riscossione*, ARTICOLO 3 *Misura del contributo*, ARTICOLO 4 *Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa*, ARTICOLO 5 *Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa*, ARTICOLO 6 *Modalità di versamento delle quote associative*, ARTICOLO 7 *Fornitura dati*, ARTICOLO 8 *Costi*, ARTICOLO 9 *Clausola di salvaguardia*, ARTICOLO 10 *Recesso e risoluzione della convenzione*, ARTICOLO 11 *Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*, ARTICOLO 12 *Entrata in vigore, durata e recesso*, ARTICOLO 13 *Revisioni e integrazioni*, ARTICOLO 14 *Foro competente*, ARTICOLO 15 *Rinvio alla normativa vigente*, ARTICOLO 16 *Oneri fiscali*.

L'Organizzazione sindacale
Fenalca International
(FENALCA INTERNATIONAL)

Firmato digitalmente da

salvatore filacchione

CN = filacchione salvatore
SerialNumber =